



(Esente da bollo a' sensi dell'art. 19 Tab.All.B del D.P.R. 26.10.1972 n. 642 e succ.mod.)

N. 96378 rep.

N. 12095 racc.

ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA'
COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2002 (duemiladue) e questo giorno 23 (ventitre) del mese di settembre.

In Asiago, Via Trento-Triste, 27, nel mio studio.

Avanti a me dr. GIANCARLO MURARO Notaio in Asiago ed iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Vicenza e Bassano del Grappa, senza l'assistenza dei testi, ai quali i comparenti tra loro d'accordo e col mio consenso hanno rinunciato, si sono costituiti i signori:

BARDELLI dr. Diego, nato a Padova il 14 febbraio 1947, domiciliato per la carica in Asiago, Piazza Stazione, 1, dirigente, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualita' di Vice-Presidente e quindi in rappresentanza della " COMUNITA' MONTANA SPETTABILE REGGENZA DEI SETTE COMUNI " con sede in Asiago (VI), Piazza Stazione n. 1, Codice Fiscale 84002730244;

debitamente autorizzato a quest'atto in forza dello Statuto della Comunità e da delibera del Consiglio della Comunità in data 19.09.2002 n. 14, esecutiva ai sensi di legge, che in copia conforme all'originale si allega sub A) al presente atto;

GROTTO dr. Renato, nato a Piovene Rocchette il 12 marzo 1957, domiciliato per la carica in Schio, funzionario, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualita' di Presidente e quindi in rappresentanza della " COMUNITA' MONTANA LEOGRA-TIMONCHIO " con sede in Schio (VI), Codice Fiscale 83002290241;

debitamente autorizzato a quest'atto in forza dello Statuto della Comunità e da delibera del Consiglio della Comunità in data 21.09.2002 n. 18, esecutiva ai sensi di legge, che in copia conforme all'originale si allega sub B) al presente atto;

CRIVELLARO prof. Francesco, nato a Sandrigo (VI) il 22 settembre 1962, domiciliato per la carica in Breganze, Piazza Mazzini; il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualita' di Presidente e quindi in rappresentanza della:

" COMUNITA' MONTANA DALL'ASTICO AL BRENTA " con sede in Breganze (VI), Codice Fiscale 84002910242

debitamente autorizzato a quest'atto in forza dello Statuto della Comunità e da delibera del Consiglio della Comunità in data 17.09.2002 n. 12, esecutiva ai sensi di legge, che in copia conforme all'originale si allega sub C) al presente atto;

REFOSCO Arcadio, nato a Valdagno il 8 febbraio 1944, domici-

liato per la carica in Valdagno, Via Festari, 15, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualita' di Presidente e quindi in rappresentanza della:

" COMUNITA' MONTANA AGNO-CHIAMPO " con sede in Valdagno (VI), Codice Fiscale 85001050245;

debitamente autorizzato a quest'atto in forza dello Statuto della Comunità e da delibera del Consiglio della Comunità in data 20.09.2002 n. 19, esecutiva ai sensi di legge, che in copia conforme all'originale si allega sub D) al presente atto;

SCALZERI Bruno nato a Pedemonte il 21 luglio 1934, domiciliato per la carica in Arsiero, Via Europa, 7; il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualita' di Presidente e quindi in rappresentanza della:

" COMUNITA' MONTANA ALTO ASTICO E POSINA " con sede in Arsiero (VI), Codice Fiscale 83002610240;

debitamente autorizzato a quest'atto in forza dello Statuto della Comunità e da delibera del Consiglio della Comunità in data 19.09.2002 n. 23, esecutiva ai sensi di legge, che in copia conforme all'originale si allega sub E) al presente atto;

ZANCHETTA Galdino, nato a Pove del Grappa il 24 ottobre 1947, domiciliato per la carica in Carpanè di San Nazario, Palazzo Guarnieri; il quale interviene nel presente atto nella sua qualita' di Presidente e quindi in rappresentanza della:

" COMUNITA' MONTANA DEL BRENTA " con sede in San Nazario (VI), Codice Fiscale 82003350244

debitamente autorizzato a quest'atto in forza dello Statuto della Comunità e da delibera del Consiglio della Comunità in data 18.09.2002 n. 27, esecutiva ai sensi di legge, che in copia conforme all'originale si allega sub F) al presente atto;

PANOZZO Dino, nato a Roana il 30 settembre 1956, domiciliato per la carica in Vicenza, viale Trento, 197, coltivatore diretto, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di membro del Consiglio Direttivo e in rappresentanza della:

" FEDERAZIONE PROVINCIALE COLTIVATORI DIRETTI DI VICENZA" con sede in Vicenza (VI), via Trento n. 197, Codice fiscale 80009070246, debitamente autorizzato in forza di verbale del Consiglio in data 26.07.2002 che in copia conforme all'originale si allega sub G) al presente atto;

TONEL dr. Sergio, nato a Pordenone il 28 marzo 1941, domiciliato per la carica in Vicenza, Corso Fogazzaro, 37, funzionario, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Vice-Segretario Generale e quindi in rappresentanza della:

"CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI VICENZA" con sede in Vicenza (VI), Corso Fogazzaro n. 37, Codice Fiscale 80000330243;

debitamente autorizzato con Delibera della Giunta Camerale in data 28.08.2002 che in copia conforme all'originale si allega al presente atto sotto la lettera H);

ZILLOTTO prof. Umberto, nato a Treviso il 28 giugno 1939, domiciliato per la carica in Legnaro, Via Romea, 16, docente, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di referente della Facoltà di Agraria e in rappresentanza della:

"UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA-FACOLTA' DI AGRARIA" con sede in Legnaro (PD), via Romea n. 16,
Codice Fiscale 80006480281

debitamente autorizzato con Delibera del Consiglio di Presidenza della Facoltà in data 02.09.2002 che in copia conforme all'originale si allega sotto la lettera I) al presente atto;
SCIPIONI Antonio, nato a Venezia il 7 Novembre 1947, domiciliato per la carica in Padova, Via Marzolo, 9, docente, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Presidente e quindi in rappresentanza del:

" CONSORZIO UNIVERSITARIO DI RICERCA APPLICATA" con sede in Padova (PD), via Marzolo n. 9, codice fiscale: 92130470286, debitamente autorizzato al presente atto in forza di delibera del Consiglio di amministrazione in data 11.06.2002 che in estratto autentico in data odierna n. 96.376 rep. me Notaio si allega sub L) al presente atto;

ZAGO Oscar, nato a Verona il 24 febbraio 1969, domiciliato per la carica in Vicenza, Via Fermi, 134, il quale interviene nella sua qualità di Presidente e quindi in rappresentanza del:

" V.I.P. - VICENZA INFORMATION & PROMOTION Soc.Cons. r.l." con sede in Vicenza (VI), Via Fermi n. 134, codice fiscale: 02615450240;


debitamente autorizzato in forza di verbale del Consiglio Direttivo in data 16.09.2002 che in estratto autentico in data odierna n. 96.377 rep. me Notaio allego sub M) al presente atto;

BONOMO Agostino, nato ad Asiago il 21 agosto 1957, domiciliato per la carica in Vicenza, Via Fermi, 134, artigiano, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di membro della Giunta esecutiva e in rappresentanza della:

" ASSOCIAZIONE ARTIGIANI DELLA PROVINCIA DI VICENZA" con sede in Vicenza (VI), Via Fermi n. 134, Codice Fiscale 80002410241;

debitamente autorizzato da Delibera della Giunta esecutiva in data 16.09.2002 che in copia conforme all'originale si allega al presente atto sotto la lettera N);

FANTIN rag. Angelo, nato ad Asiago il 31 luglio 1954, domiciliato per la carica in Vicenza, Via Faccio, 38, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di membro del Consiglio e in rappresentanza della:



" ASSOCIAZIONE DEL COMMERCIO, DEL TURISMO, DEI SERVIZI E DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE DELLA PROVINCIA DI VICENZA" con sede in Vicenza (VI), Via Faccio n. 38,

Codice Fiscale 80008350243

debitamente autorizzato da verbale del Consiglio in data 18.09.2002 che in copia conforme all'originale si allega sotto la lettera O) al presente atto;

AMENDOLA dr. Marco, nato a Vicenza il 19 ottobre 1962, domiciliato per la carica in Schio, Via Btg. Val Leogra, 39, impiegato, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Presidente e quindi in rappresentanza della:

" ASSOCIAZIONE MANDAMENTALE COMMERCianti SCHIO " con sede in Schio (VI),

Codice Fiscale 83000350245, debitamente autorizzato a quest'atto in forza di delibera di Giunta in data 05.09.2002 che in estratto autentico in data 19.09.2002 n. 48.607 rep. Notaio Clarizio di Schio si allega sub P) al presente atto;

PAGANIN Franco, nato ad Asiago il 29 settembre 1958, domiciliato per la carica in Asiago, Viale della Stazione, 1, imprenditore, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Presidente e in rappresentanza del:

" CONSORZIO TURISTICO ASIAGO 7 COMUNI " con sede in Asiago (VI), Viale della Stazione, codice fiscale: 93012770249;

debitamente autorizzato a quest'atto in forza di verbale del Consiglio Direttivo in data 20.09.2002 che in originale si allega sub Q) al presente atto;

RIGONI Roberto, nato a Asiago il 30 giugno 1953, domiciliato per la carica in Vicenza, Via Giordano, 4, funzionario, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Direttore provinciale e in rappresentanza della:

" C.N.A. Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa " con sede in Vicenza (VI), via Giordano n. 4, codice fiscale: 80015910245, debitamente autorizzato in forza di verbale del Consiglio di Presidenza in data 28.08.2002 che in originale si allega sub R) al presente atto.

BENETTI ENZO, nato a Asiago (VI) il 16 maggio 1956, residente a Asiago (VI), Piazzale Stadio del Ghiaccio n. 8, impiegato, Codice Fiscale BNT NZE 56E16 A465J;

il quale interviene in proprio per accettare la nomina alla carica di amministratore della Cooperativa.

Detti signori, cittadini italiani, della cui identità personale qualifica e poteri io Notaio sono certo, mi chiedono di ricevere il presente atto per far constare quanto segue:

premettono:

- di essere gli Enti qui rappresentati già soci dell' Associazione "MONTAGNA VICENTINA", costituita con atto in data 19 marzo 2002 n.95.111 rep.me Notaio, reg. a Thiene il 3.4.2002 al n.246 serie I, allo scopo di raccogliere le proposte del territorio montano della Provincia di Vicenza ed elaborare un

progr
di pr
dalla
prose
sitiv
cenza
- che
toria
n.184
ha
luppe
dei
zion
- ch
più
ma g
ta,
P.S.
- ch
Coop
"Mor
gli
ven
tute
cat
all
- c
sun
ogn
cap
Tut
1)
coc
"i
mit
2)
St.
bi
3)
-
vi
ed
tà
-
me
ir
bi
di
pe
G

Bigli Bonaventura
Renziotti
Francisco
Cicellone





programma di sviluppo per concorrere all'ottenimento dei fondi previsti dall'iniziativa comunitaria "Leader+", attivata dalla Commissione Europea con comunicazione del 14.2.2000 in prosecuzione della precedente iniziativa "Leader II", già positivamente sviluppatosi in varie zone della provincia di Vicenza;

- che successivamente la Regione Veneto, Ente Pubblico Territoriale di gestione dell'iniziativa comunitaria, con D.G.R. n.1845 del 5.07.2002 pubblicata nel B.U.R. del 26 luglio 2002 ha reso note le modalità di selezione dei programmi di sviluppo (denominati "Piani di Sviluppo locale" o "P.S.L.") e dei soggetti attuatori degli stessi (denominati Gruppi di Azione locale" o "G.A.L.");

- che l'esame della sopra richiamata D.G.R. porta a ritenere più opportuno che il soggetto attuatore G.A.L. assuma la forma giuridica di Società Cooperativa a responsabilità limitata, che appare più consona alla successiva gestione del P.S.L., una volta approvato dalla Regione;

- che pertanto necessita addivenire alla costituzione di tale Cooperativa che andrà a sostituire l'attuale Associazione "Montagna Vicentina" suindicata e che avrà per ora quali soci gli stessi soci dell'Associazione, e cioè gli Enti qui intervenuti oltre che quelli che per diverse ragioni non hanno potuto intervenire nel presente atto, ma che hanno già notificato che chiederanno subito dopo la costituzione di aderire alla Cooperativa stessa;

- che conseguentemente, come da accordi già in altra sede assunti, l'Associazione "Montagna Vicentina" verrà sciolta ed ogni attività e passività della stessa verrà trasferita in capo alla Società Cooperativa stessa.

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

1) Viene tra gli Enti qui comparsi costituita una società cooperativa a responsabilità limitata denominata:

"MONTAGNA VICENTINA Società Cooperativa a Responsabilità Limitata".


2) La sede della società è fissata in Asiago (VI), Piazza Stazione n. 1, presso la sede della "Comunità Montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni".

3) La società non ha fini di lucro ed ha come scopi:

- il sostegno e l'affermazione nelle zone rurali delle attività compatibili e sostenibili con l'ambiente che realizzano ed offrono i propri prodotti con adeguati requisiti di qualità;

- il mantenimento di un tessuto socio economico sufficientemente diversificato, riferito principalmente ad un insieme integrato di piccole imprese e prestatori di servizi sia pubblici che privati, attive in settori di attività economica diversi, riferiti al tema catalizzatore del Piano di Sviluppo.

Gli argomenti fondamentali che andranno a costituire il tema



catalizzatore del Piano saranno sviluppati sui seguenti settori:

- Settore primario;
- Settore artigianato e piccole imprese;
- Settore pubblico;
- Settore commercio/turismo.

La società potrà altresì intraprendere tutte le attività previste dall'iniziativa LEADER + ed in fase di formazione.

La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonchè, compiere tutti gli atti di natura mobiliare e immobiliare e le operazioni bancarie e finanziarie inerenti all'oggetto sociale, ricorrere al credito, contrarre mutui e concedere ipoteche, prestare fidejussioni.

4) La durata della società è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacent) e potrà essere prorogata per deliberazione dell'Assemblea dei soci.

5) Il capitale sociale è ripartito in un numero illimitato di quote da nominali euro 51,00 (cinquantuno/00) cadauna.

I componenti dichiarano di qui sottoscrivere numero 1 (una) quota ciascuno, dando atto che essi hanno già provveduto in data odierna a versarne il relativo importo nella cassa sociale.

Il capitale iniziale sottoscritto è pertanto di euro 816,00 (ottocentosedici virgola zerozero).

6) A comporre il primo Consiglio di Amministrazione per i primi tre esercizi vengono, per acclamazione, nominati i signori:

BONOMO AGOSTINO, nato a Asiago (VI) il 21 agosto 1957, residente a Asiago (VI), Via Rossini n. 10, artigiano,
Codice Fiscale BNM GTN 57M21 A465C;

BENETTI ENZO, nato a Asiago (VI) il 16 maggio 1956, residente a Asiago (VI), Piazzale Stadio del Ghiaccio n. 8, impiegato,
Codice Fiscale BNT NZE 56E16 A465J;

CRIVELLARO FRANCESCO, nato a Sandrigo (VI) il 22 settembre 1962, residente a Breganze (VI), Via don Mazzolari n. 3, insegnante,

Codice Fiscale CRV FNC 62P22 H829F;

BARDELLI DIEGO, nato a Padova (PD) il 14 febbraio 1947, residente a Asiago (VI), Via Ebene n. 3, dirigente,
Codice Fiscale BRD DGI 47B14 G224U;

PANOZZO DINO, nato a Roana (VI) il 30 settembre 1956, residente a Roana (VI), Fraz. Treschè Conca, Via Belmonte n. 96, coltivatore diretto,

Codice Fiscale PNZ DNI 56P30 H361M;

GROTTO RENATO, nato a Piovene-Rocchette (VI) il 12 marzo 1957, residente a Piovene-Rocchette (VI), Via Trieste n. 51, funzionario,

Codice Fiscale GRT RNT 57C12 G694Q;

che accettano e precisano che a loro carico non esiste alcuna

delle cause di ineleggibilità o di decadenza, né di incapacità previste dalla legge.

Gli stessi, subito riuniti in Consiglio di Amministrazione, eleggono a Presidente il signor BONOMO AGOSTINO ed a Vice Presidente il signor CRIVELLARO FRANCESCO che accettano.

7) A comporre il Collegio sindacale per i primi tre esercizi vengono, per acclamazione, nominati i signori:

HYVOZ dr. Pietro, nato a Bergamo il 29 agosto 1962, residente a Gallio, Via Gen. Turba, 3, commercialista, Revisore Contabile; codice fiscale: HYV PTR 62M29 A794I

Membro Effettivo;

ZANNONI dr. Giampietro, nato a Homs (Libia) il 4 maggio 1940, residente a Bassano del Grappa, Strada del Brolo, 7, commercialista; Revisore Contabile; codice fiscale: ZNN GPT 40E04 Z326E

Membro effettivo;

GARBIN dr. Domenico, nato a Malo il 13 aprile 1959, residente a Schio, Vicolo Tessitori, 15, commercialista; Revisore contabile;

codice fiscale: GRB DNC 59D13 E864C

Membro Effettivo-Presidente;

RIGONI rag. Giovanni Battista, nato a Milano il 14 ottobre 1949, residente Vicenza, Via Morosini, 2, dirigente, revisore contabile (D.M. 12.04.1995);

codice fiscale: RGN GNN 49R14 F250C

FRACARO rag. Carlo, nato ad Asiago il 17 Novembre 1951, residente a Asiago, Via Stradella Zocchi, 9, ragioniere commercialista-Revisore Contabile;

codice fiscale: FRC CRL 51S17 A465Y

Supplenti.

I compensi dei membri del Collegio sindacale saranno determinati come da tabelle professionali.

8) La società è retta sotto l'osservanza dei patti e condizioni stabiliti dallo Statuto Sociale che, previa lettura da me datane ai qui comparsi, allego al presente atto sotto la lettera "S" per formarne parte integrante ed inscindibile.

9) Gli esercizi sociali si chiuderanno il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 (trentuno) dicembre 2002 (duemiladue).

10) Il signor BONOMO AGOSTINO viene delegato a compiere tutte le pratiche e formalità occorrenti per l'iscrizione della società nel Registro Prefettizio e presso qualsiasi altro Ufficio.

11) Si danno atto le parti che le spese per la costituzione della presente società sono di circa euro: 1.000 (mille). Vengono delegati alle firme a margine del presente atto e dell'allegato statuto i signori BONOMO AGOSTINO e CRIVELLARO FRANCESCO.

I comparsi mi dispensano dalla lettura degli allegati.



L'atto è stato da me, letto ai
comparsi che lo hanno approvato. Consta di 2 (due) fogli
scritti da persona di mia fiducia per 7 (sette) facciate in-
tere e fin qui della ottava.

Algo Bardes Benjard
Renato Justin
Francesco Cibellaro
Leone Ochi
Gino Luca
Lamberto Felice
Tommaso D'Amico
Stefano Ulla
Antonio Di
Antonio Di
Luigi Bocca
Luigi Di
Michele Amorevoli
Luigi Di
Roberto Di
Antonio Di





(Esente da bollo a sensi dell'art. 19 Tab.All.B del D.P.R. 26.10.1972 n. 642 e succ. mod.)
(Allegato sub S) al n. 96.378 rep. e n. 12.095 racc. del Notaio dr. Giancarlo Muraro di Asiago).

STATUTO

ART. 1 (denominazione, sede e durata)

E' costituita una società cooperativa a responsabilità limitata denominata:

"MONTAGNA VICENTINA Società Cooperativa a Responsabilità limitata" con funzione di gruppo d'azione locale (GAL) nell'ambito del progetto LEADER + deciso dalla commissione delle Comunità Europee a norma del Regolamento CEE 1260/99 e successiva comunicazione della Commissione agli stati membri del 14 aprile 2000.

Essa ha sede presso la sede della Comunità Montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni, Piazza Stazione 1, in Asiago (VI).

La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) Dicembre 2100 (duemilacent), con possibilità di proroga a norma di legge.

ART. 2 (scopo e oggetto)

La società non ha fini di lucro ed ha come scopi:

- il sostegno e l'affermazione nelle zone rurali delle attività compatibili e sostenibili con l'ambiente che realizzano ed offrono i propri prodotti con adeguati requisiti di qualità;
- il mantenimento di un tessuto socio economico sufficientemente diversificato, riferito principalmente ad un insieme integrato di piccole imprese e prestatori di servizi sia pubblici che privati, attive in settori di attività economica diversi, riferiti al tema catalizzatore del Piano di Sviluppo.

Gli argomenti fondamentali che andranno a costituire il tema catalizzatore del Piano saranno sviluppati sui seguenti settori:


- Settore primario;
- Settore artigianato e piccole imprese;
- Settore pubblico;
- Settore commercio/turismo.

La società potrà altresì intraprendere tutte le attività previste dall'iniziativa LEADER + di cui alle premesse, ed in fase di formazione.

La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché, compiere tutti gli atti di natura mobiliare e immobiliare e le operazioni bancarie e finanziarie inerenti all'oggetto sociale, ricorrere al credito, contrarre mutui e concedere ipoteche, prestare fideiussioni.

ART. 3 (patrimonio sociale)

Il patrimonio della società è costituito:



- a) Dai beni che diverranno di proprietà della società;
- b) Da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio e con le quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti;
- c) Da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
- d) Dalle quote sociali di numero illimitato del valore nominale ciascuna non inferiore a Euro 51,00, e dalle azioni degli eventuali soci sovventori del valore unitario di Euro 51,00;
- e) Dall'utile derivante da organizzazione di manifestazioni o partecipazione ad esse;
- f) Dalle sovvenzioni disposte in attuazione dell'iniziativa comunitaria LEADER + dell'organismo competente designato dallo Stato membro;
- g) Da ogni altra entrata.

ART. 4 (soci)

Il numero dei soci è illimitato ma non potrà essere inferiore al minimo previsto per legge.

Possono essere soci, oltre ai partecipanti all'atto costitutivo, le società, gli enti pubblici e privati, gli operatori economici e sociali che possiedono comprovata esperienza in materia di sviluppo rurale, sociale, culturale e turistico abbinato all'applicazione di nuove tecnologie.

L'ammissione di nuovi soci sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione, previa presentazione di domanda motivata degli aspiranti soci e verificati i requisiti di ammissione. Il Consiglio di Amministrazione delibererà in merito alle domande stesse a proprio insindacabile giudizio.

Le domande non saranno comunque accettate se il Consiglio di Amministrazione non delibererà all'unanimità.

I soci si impegnano a sostenere finanziariamente l'attività del GAL (Gruppo di Azione Locale) e la realizzazione del PSL (Piano di Sviluppo Locale), per la quota di competenza, stanziando e versando i fondi necessari, in special modo per le attività della misura 1.5 e della sezione 2 del complemento di programmazione, si impegnano inoltre a collaborare alla realizzazione della strategia del PSL, per quanto di competenza, con azioni concrete e adeguando la propria attività alle decisioni prese dal GAL.

I soci possono recedere dalla società previa comunicazione scritta entro il 31 (trentuno) ottobre di ogni anno e in ogni caso entro 15 (quindici) giorni dalla presentazione della proposta di bilancio da parte del Consiglio, altrimenti saranno considerati soci anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di partecipazione. Non possono essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati, e chi eserciti in proprio attività imprenditoriale concorrente a quelle oggetto della cooperativa.

ART. 5 (recesso, esclusione del socio)

La qualità di socio si perde per dimissioni, recesso, morosità o indegnità.

La morosità verrà dichiarata dal Consiglio, l'indegnità dall'Assemblea dei soci.

Oltre che nei casi previsti dalla legge (art. 2437, 2523-2 co. C.C.), può recedere il socio che:

- abbia perduto i requisiti per l'ammissione
- che non si trovi più in condizione di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- nei casi previsti dal precedente art. 4 ultimo comma.

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrano i motivi che, a norma del presente statuto e di legge, legittimino il recesso.

Il decesso del socio determina lo scioglimento del rapporto societario.

ART. 6 (Rimborso)

Il socio receduto o escluso e gli eredi del socio defunto hanno diritto al rimborso della quota nominale effettivamente versata, del sovrapprezzo e delle somme versate per rivalutazione della quota.

La liquidazione sarà effettuata sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale il rapporto sociale relativo al socio si è sciolto.

In ogni caso i soci receduti od esclusi rispondono per 2 (due) anni dalla data del recesso o dell'esclusione, nei limiti della quota sottoscritta e non versata, per le obbligazioni assunte dalla società sino al giorno in cui si è verificata la causa dello scioglimento.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili gli eredi o i legatari del socio deceduto.

La domanda di rimborso deve essere presentata a mezzo raccomandata A.R. nel termine di un anno dalla chiusura dell'esercizio in cui si è sciolto il rapporto sociale, a pena di decadenza.

Le somme per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno accantonate a riserva legale, come previsto all'art. 3 primo comma lettera b) del presente statuto.


ART. 7 (quote)

Le quote sottoscritte ed il relativo plusvalore potranno essere versate a rate e precisamente:

- almeno il 50% (cinquanta per cento) all'atto della sottoscrizione;
- il restante nei termini che saranno stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e/o dall'Amministratore Unico.

E' vietata la cessione delle quote. La cessione è comunque ammessa ove avvenga a favore di chi già sia socio.

I soci non potranno costituire in pegno le quote o le azioni possedute nè potranno concederle in garanzia e neppure cederle a soci o terzi con effetti verso la società, fatto



salvo quanto previsto dall'art. 4 della L. 59/92.

ART. 8 (esercizio sociale e bilancio)

L'esercizio sociale va dal 1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione e/o l'Amministratore Unico provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, entrambi da compilarsi con criteri di oculata prudenza.

Gli avanzi netti di gestione risultanti dal bilancio saranno destinati:

- a) a riserva ordinaria in misura non inferiore al 20% (venti per cento);
- b) alla costituzione dei fondi mutualistici per la promozione e sviluppo della cooperazione in misura del 3% (tre per cento) (art. 11 L. 59/92);
- c) a dividendo ai soci nella misura massima del tasso di remunerazione entro il limite legale previsto per la salvaguardia del principio di mutualità;
- d) a rivalutazione delle quote;
- e) l'eventuale rimanenza sarà destinata ai fini mutualistici, ai sensi dell'art. 2536 C.C.

Le riserve non sono ripartibili tra i soci durante l'esistenza della società.

ART. 9 (organi sociali)

Sono organi della società:

- L'Assemblea dei soci;
- Il Consiglio di Amministrazione;
- Il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- Il Collegio Sindacale.

ART. 10 (assemblea)

L'assemblea ordinaria delibera:

- a - l'approvazione del bilancio;
- b - la nomina del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e del Presidente del Collegio stesso;
- c - la determinazione del compenso degli amministratori e dei Sindaci;
- d - l'approvazione e la modifica dei regolamenti per il funzionamento della cooperativa;
- e - sull'eventuale responsabilità dell'amministratore e dei Sindaci;
- f - in ordine a tutte le altre questioni attinenti alla gestione sociale, indicate nell'ordine del giorno.

ART. 11 (assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria delibera:

- a - le modificazioni dell'atto costitutivo e/o dello Statuto;
- b - la proroga della durata della società;
- c - lo scioglimento anticipato della società;
- d - la nomina ed i poteri dei liquidatori.

ART. 12 (convocazione)

Tanto l'assemblea ordinaria che quella straordinaria devono

1
Renato Guotti
Francesco Ciaballo
Dino Benvenuti
Antonio Pat





DOTT. G. MURARO
NOTAIO

essere convocate dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso a mezzo lettera semplice inviata a ciascun socio, almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per la prima convocazione.

Detto avviso deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione; la seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima.

L'assemblea ordinaria viene convocata dal Consiglio di Amministrazione annualmente entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per deliberare sui punti a, b, c, di cui all'articolo 10.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, previa intesa con il proprio Consiglio, potrà inoltre convocare l'assemblea tutte le volte che lo riterrà utile e/o necessario, e dovrà convocarla comunque con procedura d'urgenza quando ne venga fatta richiesta da tanti soci che rappresentino almeno un quinto dei voti di cui dispongono tutti i soci, o dal collegio sindacale nei casi previsti dal codice civile.

ART. 13 (validità della costituzione e delle delibere)

L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è validamente costituita, qualunque sia l'oggetto da trattare, quando:

- in prima convocazione, sono presenti tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti di tutti i soci;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti e/o rappresentati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti e/o rappresentati all'adunanza.

Le deliberazioni sullo scioglimento anticipato, sul cambiamento dell'oggetto sociale, sulla trasformazione del tipo di società, sulla fusione della società e sul trasferimento della sede sociale, sulla modifica del regolamento di funzionamento dell'assemblea, tanto in prima che in seconda convocazione, devono essere prese con il voto favorevole di almeno tre quinti dei voti di tutti i soci.


In questi casi, i dissenzienti o assenti hanno diritto di recedere dalla società, con dichiarazione che deve essere comunicata con lettera raccomandata A.R. dai soci intervenuti non oltre 3 (tre) giorni dalla chiusura dell'assemblea, e dai soci non intervenuti non oltre 15 (quindici) giorni dalla data della pubblicazione della deliberazione.

ART. 14 (diritto di voto)

Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 15 (quindici) giorni e che non siano in mora nei versamenti della quota sottoscritta.

Ciascun socio ha diritto ad un solo voto, qualunque sia l'ammontare della quota sottoscritta.

Le elezioni alle cariche sociali potranno avvenire con voto palese o a scrutinio segreto a maggioranza assoluta dei vo-



tanti.

A parità di voti ottenuti, prevarrà l'anzianità a socio, e a parità, quella anagrafica.

I soci che per qualsiasi motivo non possano intervenire, potranno farsi rappresentare, mediante delega scritta, solo da altri soci che non rivestano la carica di amministratore o sindaco tranne che per l'approvazione dei bilanci e per le deliberazioni riguardanti la responsabilità dei consiglieri; ciascun socio può essere portatore di una sola delega.

ART. 15 (presidenza dell'assemblea)

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vice-presidente o da un socio designato dall'assemblea.

Il segretario, che può essere persona estranea alla compagine societaria, è nominato dall'assemblea.

Delle adunanze dell'assemblea deve essere redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario; il verbale delle assemblee straordinarie deve essere redatto da un Notaio, ed in tal caso il segretario non viene nominato.

Tutti i verbali delle Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, devono essere trascritti nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea.

ART. 16 (consiglio di amministrazione e amministratore unico)

La Cooperativa è retta da un Consiglio di Amministrazione che provvede, tra l'altro, alla nomina del proprio Presidente e di un Vice-presidente.

Il Consiglio di Amministrazione si compone di un numero di membri eletti tra i soci da un minimo di cinque ad un massimo di nove.

Il numero sarà determinato dall'assemblea prima di procedere all'elezione.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.

In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio alla prima riunione successiva all'evento provvederà alla sua sostituzione chiedendo la ratifica alla prima assemblea.

Il nuovo membro del consiglio resta in carica fino alla scadenza prevista per il suo predecessore.

Ai membri del Consiglio di Amministrazione, oltre che il rimborso delle spese sostenute in ragione del proprio ufficio, viene riconosciuto un compenso stabilito dall'assemblea all'atto della loro nomina o riconferma.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o in sua assenza o impedimento dal Vice-Presidente.

In assenza di entrambi il Consiglio verrà presieduto dal consigliere più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni verrà redatto il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario che verrà nomi-

nato
stra
Il
che
rich
ca.
Per
fett
to f
In c
glio

Il
e 2
soc
I
leg
Il
to

Il
tri
Il
la
re
bi
bi
-
nc
-
e
ir
st
-
-
z
-
l
D
h

C
s
c
c
f
p

nato di volta in volta e che potrà essere anche non amministratore della società.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno la maggioranza dei consiglieri in carica.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente del Consiglio nominato.

ART. 17 (collegio sindacale)

Il Collegio Sindacale si compone di 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti, nominati dall'assemblea anche tra non soci; essa nomina anche il Presidente del Collegio medesimo. I Sindaci durano in carica 3 (tre) anni e sono sempre rieleggibili.

Il compenso dei Sindaci è determinato dall'assemblea all'atto della nomina.

ART. 18 (funzioni del collegio sindacale)

Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno una volta per trimestre.

Il Collegio controlla l'amministrazione della società, vigila sull'osservanza delle leggi e dello statuto, accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili; i Sindaci inoltre:

- accertano che le valutazioni del patrimonio sociale vengano fatte con l'osservanza delle norme di legge;
- accertano la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà della società o da essa ricevuti in pegno, cauzione o custodia, con periodicità almeno trimestrale;
- intervengono alle adunanze dell'assemblea;
- convocano l'assemblea quando il Consiglio di Amministrazione non vi provveda, nei casi previsti dalla legge;
- assolvono a tutte le altre funzioni loro attribuite dalla legge.

Di ogni ispezione anche individuale deve essere redatta verbalizzazione da inserire nell'apposito libro.

ART. 19 (clausola compromissoria)

Qualunque controversia dovesse insorgere tra i soci o tra i soci o loro eredi e la società circa l'interpretazione o l'applicazione delle disposizioni statutarie, regolamentari o derivanti da deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti, ad eccezione soltanto di quelle che non possono formare oggetto di compromesso, sarà rimessa alla decisione di un Collegio Arbitrale composto di tre arbitri, uno nominato da ciascuna delle parti in contesa ed il terzo d'accordo dai primi due; in caso di disaccordo il terzo ar-

